



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INCENTIVI  
PER LE FUNZIONI TECNICHE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 113  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016**

Approvato con delibera di G.C. n. 126 del 20/12/2018

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo economico previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

La presente normativa quindi, determina i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dalla legge.

Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni relative a qualsiasi opera, lavoro, fornitura di beni e di servizi, pubblici, nei limiti delle previsioni della presente regolamentazione, anche se divisi per lotti, purché ognuno di quest'ultimi sia qualificato, nel provvedimento amministrativo di approvazione, come funzionale o prestazionale.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di seguito specificate.

### Art. 2 – Definizione delle prestazioni all'interno dei lavori, delle forniture di beni e di servizi.

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti ;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento, come le opere interessanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice che contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento amministrativo che autorizza ed

approva la variante.

4. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

5. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori in amministrazione diretta;

c) i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 o che si esauriscono comunque nell'ambito di una sola e semplice prestazione;

e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 e successivi.

6. Presupposto per la destinazione al fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori, delle forniture e dei servizi pubblici, come risultanti dalla programmazione triennale dei lavori e biennale per la forniture ed i servizi.

### **Art. 3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante.**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 2, nella misura di seguito previste. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire tra il personale coinvolto, secondo i criteri di cui ai successivi articoli;

b) per un ammontare pari al 20%:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base di gara della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti fattispecie :

A) Per gli interventi di lavori pubblici il fondo è calcolato come segue:

- per importi superiori a 1.000.000,00 ed inferiori ai 2.000.000,00 di euro nella misura del 1,9 % sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- per importi superiori a 2.000.000,00 ed inferiori ai 3.000.000,00 di euro nella misura del 1,7 % sull'importo dei lavori posto a base di gara,

- per importi superiori a 3.000.000,00 ed inferiori ai 5.000.000,00 di euro nella misura del 1,5 % sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- per importi pari e superiori a 5.000.000,00 di euro nella misura del 1% sull'importo dei lavori posti a base d'asta;

- per importi inferiori a 1.000.000,00 di euro nella misura del 2% sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Le percentuali come su individuate sono eventualmente aumentate e pur sempre nel limite massimo del 2%, della spesa contemplata nella parte delle "somme a disposizione" prevista per lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, per i quali siano previste da eseguire le prestazioni professionali considerate dal presente regolamento;

B) Per le forniture dei beni e dei servizi l'incentivo può essere corrisposto solo quando il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento, da individuarsi anche in personale di altri uffici purchè in possesso della dovuta professionalità e/o esperienza in particolare nei seguenti casi:

a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Con il provvedimento con il quale viene approvato la programmazione biennale delle forniture dei beni e servizi, su proposta del dirigente, verranno motivate ed indicate le ragioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente. „Con il provvedimento con il quale viene approvata la programmazione biennale delle forniture dei beni e servizi, o *modifica alla stessa ogni qualvolta viene approvato un nuovo servizio o fornitura*, su proposta del dirigente, verranno motivate le ragioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente“.

Per le forniture di beni e servizi l'incentivo da calcolare e da inserire nel Fondo, in virtù del fatto che i contenuti delle varie fasi procedurali ( dalla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione, alla rendicontazione) sono diversamente complesse rispetto ai lavori pubblici, è in tal modo

determinato:

- 1% dell'importo posto a base d'asta per la fornitura di servizi;

- 0,50% per le forniture di beni.

7. L'80% delle percentuali indicate ai precedenti comma è ripartito sulla base delle tabelle (B e B1).

8. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente dei beni, strumentazioni e tecnologie funzionale a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, istituendo apposito capitolo di bilancio.

9. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

#### **Art. 4 – Costituzione gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi.**

1. Gli incarichi interni all'ente, riferiti alle disposizioni del presente Regolamento, sono conferiti con determinazione del Dirigente competente. Nel caso di incarichi con ripartizione di competenze tra professionisti esterni all'ente e personale interno all'ente, l'atto di conferimento dell'incarico dovrà riportare una tabella che precisi i compiti dei singoli soggetti e il riparto delle competenze professionali e amministrative; in tale caso l'incentivo sarà ridotto in misura proporzionale e corrispondente alle prestazioni effettuate dai professionisti esterni. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo previsto di ciascuno dei dipendenti assegnati secondo le fattispecie previste dal precedente art. 2 primo comma, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori. Il personale tecnico o i tecnici titolari formali degli incarichi, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il cronoprogramma al quale le singole figure si devono attenere, individuato nelle schede di programma triennale /annuale/ documenti di progetto. In ogni caso l'incarico per tutto il personale deve essere formalizzato prima dell'inizio di ogni prestazione.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione, ove possibile e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti /sub procedimenti e delle attività assegnate. Il personale individuato segnala la

propria disponibilità all'assunzione di incarichi, ferma restando la verifica da parte del dirigente della possibilità di svolgere le attività durante l'orario di servizio.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

7. Non è consentita l'erogazione degli incentivi a personale che fornisce supporto mediante attività meramente sussidiarie, strumentali o di supporto.

8. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

9. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

10. Il personale incaricato potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; le ore straordinarie non saranno retribuite. In tal caso la responsabilità della corretta gestione delle prestazioni straordinarie, ancorchè finalizzate a successivo recupero anzichè alla liquidazione del corrispettivo, è del Dirigente. Di quest'ultimo rimane altresì la responsabilità dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale.

## **CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO**

### **Art. 5 – Ripartizione e liquidazione**

L'erogazione della quota parte del fondo per l'incentivazione di cui alle tabelle B) e B1), qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, è comunque corrisposta per le attività già espletate sulla base delle tabelle A) e A1).

I provvedimenti di liquidazione dei compensi dovuti a titolo d'incentivazione sono di esclusiva competenza del Dirigente del settore competente il quale adatterà l'atto di liquidazione. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote previste nelle specifiche tabelle. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo è disciplinata dalle Tabelle B) e B1) . Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Le eventuali proposte di liquidazione dell'incentivazione riferite alle fasi di attuazione dell'opera, da parte del responsabile unico del procedimento, devono pervenire entro il limite massimo di 60

giorni decorrenti dal termine della prestazione. La ripartizione individuale è effettuata sulla base delle tabelle B) e B1) allegata al presente regolamento.

#### **Art. 6 – Ripartizione individuale**

La ripartizione individuale è effettuata sulla base delle tabelle B) e B1) allegata al presente regolamento.

Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo il dirigente adotta il relativo atto nei termini che seguono:

**A.** Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

– dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

**B.** Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

– documenta lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

**C.** Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

– documenta l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale, con l'attestazione che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi, accertati come imputabili direttamente ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Nelle fattispecie precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

#### **Art. 7 - Limiti all'incentivazione.**

Nel caso in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 50% sulla percentuale più alta:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Nel caso in cui il cumulo di funzioni sia determinato non da mere volontà, ma dalla mancanza di disponibilità di altri tecnici interni, dichiarate e formalmente documentate, non si applicano le riduzioni del comma precedente.

Qualora una funzione venga svolta da più figure compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti).

Dal momento che il diritto all'incentivo si matura quando l'attività, o parti di essa, si è svolta e compiuta, il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non di quello di cassa. L'incentivo è legato all'attività svolta nell'anno di competenza in cui l'attività viene assegnata; è in tale anno che va verificato il rispetto del limite del 50% del trattamento annuo lordo, anche se l'incentivo viene erogato in anni successivi.

### CAPO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

#### **Art. 8 – Sottoscrizione e proprietà degli elaborati**

Gli atti ed i provvedimenti derivanti dall'espletamento della funzione sono sottoscritti, dal tecnico o dai tecnici individuati nel provvedimento di conferimento.

Gli elaborati prodotti, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

#### **Art. 9 – incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti - CUC**

Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Dirigente può individuare e nominare dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti del 50% del trattamento annuo lordo.

Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza, non superiore al 15% nel caso di lavori e non superiore al 20% nel caso di forniture di beni e servizi. Nella convenzione che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **Art. 10 – Rapporto con il sistema incentivante dell'ente**

Il personale che beneficia dell'incentivazione di cui al presente Regolamento accederà al riparto - per il medesimo periodo annuo - delle risorse destinate alla retribuzione di risultato ed alla incentivazione della produttività secondo modalità fissate dalla contrattazione decentrata integrativa.

La disciplina di cui al presente Regolamento trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 21.5.2018.

## CAPO IV – ALTRI ONERI

### Art. 11 – Oneri per la copertura assicurativa

Ai sensi del DPR 207/2010 art. 270 Comma 1 è a carico della Amministrazione la copertura assicurativa dei soli rischi per maggior costo delle varianti.

### Art. 12 – Oneri per l'ente

Gli oneri riflessi e l'IRAP saranno applicati come da normativa in vigore al momento della liquidazione.

## CAPO V – NORME FINALI

### Art. 13 – Applicazione del regolamento al bilancio

Nella formazione del bilancio di previsione deve essere indicato l'importo presunto del fondo di incentivazione, di cui al presente regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

### Art. 14 – Applicazione del regolamento

Qualora le aliquote di incentivazione fossero modificate con provvedimento legislativo, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

**TABELLE A), A1), B), B1).**

TABELLA A)		
FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA Capo II Art. 2.1	
Progetto preliminare/Studio di fattibilità	a	15%
Progetto definitivo	b	25%
Progetto esecutivo	c	25%
c.t.r.e./collaudo	d	35%

TABELLA A1)		
FASE DELLA FORNITURA/SERVIZIO	% QUOTA Capo II Art. 2.1	
Aggiudicazione dell'appalto	a	50%
A rilascio del certificato di attestazione da parte del direttore dell'esecuzione (punto 4 Linee Guida - Compiti del Direttore dell'esecuzione)	b	50%

<b>TABELLA B)</b>	
RESPONSABILITA'	PARAMETRO
	LAVORI/OPERE
Programmazione della spesa	4%
Verifica preventiva del progetto	5%
Predisposizione e controllo procedure di gara – esecuzione del contratto (CUC e collaboratori)	15%
Responsabile procedimento	39%
Direttore dei lavori	23%
Collaudo	10%
Collaboratori	4%

**INCENTIVAZIONE PER LE ATTIVITA CONNESSE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

Per le attività sopra specificate si applica la tabella B1) a valere sul valore di appalto stabilito a base di gara.

<b>TABELLA B 1)</b>	
RESPONSABILITA'	PARAMETRO
	BENI/SERVIZI
Programmazione della spesa	6%
Verifica preventiva del progetto	6%
Predisposizione e controllo procedure di gara – esecuzione del contratto (CUC e collaboratori)	20%
Responsabile procedimento	32%
Direttore esecuzione	32%
Collaboraori	4%